



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GELA**

ORDINANZA N. 1/2020

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gela,

VISTA: la Direttiva 2002/59/CE in data 27 giugno 2002 del Parlamento e del Consiglio Europeo che istituisce il sistema di monitoraggio e traffico navale;

VISTA: la Risoluzione IMO A. 949(23) in data 5 dicembre 2003 relativa alle "Guidelines on Places of Refuge for Ships in Need of Assistance";

VISTA: il Dispaccio DPN/2008/0010783 in data 28.04.2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

VISTA: il Dispaccio RAM/2474/2/2008 in data 26.05.2008 del Reparto Ambiente Marino del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTA: la Direttiva 2209/17/CE in data 23 aprile 2009 del Parlamento e del Consiglio Europeo che modifica la Direttiva 2002/59/CE;

VISTA: il Dispaccio RAM/3593/2/2011 in data 08.09.2011 del Reparto Ambiente Marino del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTA: il Dispaccio RAM/2925/2/2011 in data 22.09.2015 del Reparto Ambiente Marino del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTI: gli artt. 20, 20-bis, 20-ter e 20-quater del Decreto Legislativo 196/2005 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dal Direttore della Riserva naturale Orientata "Biviere di Gela" in sede di Conferenza dei Servizi in data 28 novembre 2019;

RITENUTO: necessario ed opportuno individuare, all'interno del Compartimento Marittimo di Gela, un'area da destinare quale "Luogo di Rifugio" per navi bisognose di assistenza, al fine di evitare, altresì, che si crei alcun pericolo per l'ambiente marino ed il territorio gelese;

ORDINA

Articolo 1
(Luogo di Rifugio per Navi Bisognose di Assistenza)

E' individuata all'interno dell'area delimitata delle seguenti coordinate (Chart Datum WGS 84):

PUNTO	ϕ	λ
A	36° 58' 29,04" N	014° 16' 21,48"E
B	36° 57' 27,96" N	014° 18' 9,3"E
C	36° 57' 25,08" N	014° 15' 25,98"E
D	36° 56' 16,38" N	014° 17' 13,02"E

Il **“Luogo di Rifugio per Navi Bisognose di Assistenza”** per il Compartimento Marittimo di Gela, ai sensi del Decreto Legislativo nr. 196 del 19 agosto 2005 e ss.mm.ii. .

Articolo 2
(Autorizzazioni)

L'utilizzo di detta area da parte delle Navi è soggetta ad apposita ed esclusiva autorizzazione che dovrà essere rilasciata da parte di questa Autorità Marittima.

Articolo 3
(Revoca e decadenza autorizzazioni)

Al sopraggiungere di stati di necessità, esigenze di pubblica sicurezza e/o di ogni altra situazione ritenuta vincolante ai fini della salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità, questa Autorità Marittima potrà revocare ogni autorizzazione e/o limitarne gli ambiti d'azione

Articolo 4
(Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza, che entra in vigore immediatamente, saranno puniti ai sensi dell'art. 1164 comma 1 del Codice della Navigazione, della Legge 979/82 e s.m.i., oltre che del D.to L.vo 152/2006 e s.m.i., salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Articolo 5
(Applicazione)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata dalla data odierna e fino a termine esigenza all'albo della capitaneria di porto di Gela e del comune di Gela e sul sito web www.guardiacostiera.it/Gela.-

Gela, 18.03.2020

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Cosimo Roberto CARBONARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n° 82
